

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia (TO) ad uso agricolo, chiesta dall'Azienda Agricola Ferrero Michelangelo.

(pratica n. 000831 - codice utenza TO10776) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3635 in data 26.06.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-01261 e TO-P-01262.

Il Dirigente (... *omissis* ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Ferrero Michelangelo - P.IVA: 04770920017, con sede legale in Comune di La Loggia (TO), via Revignano n. 60 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha. 02.20.17 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 2 pozzi ubicati in Comune di La Loggia (TO), come identificati in premessa (**nr. pr. 000831 - codice utenza TO10776**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

8) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);

9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

11) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis)